



**A.S.L. CN2**

*Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra*

## **PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DI DIPENDENTI E COLLABORATORI ("WHISTLEBLOWING")**

### **NOZIONE E AGGIORNAMENTO NORMATIVO**

L'istituto del whistleblowing è stato recentemente oggetto di riforma per effetto del D.Lgs n.24 del 10 marzo 2023, il quale disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La novella legislativa recepisce, a livello interno, la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

Lo scopo della norma è quello di favorire l'emersione di fattispecie illecite e quindi tendere alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'Amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico. La segnalazione in tale ottica è pertanto un atto di manifestazione di senso civico e come tale meritevole di ampia tutela.

### **OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire oggetto di segnalazione. Sono considerate violazioni, ai sensi del D.Lgs n. 24/2023, i comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.

Per quanto concerne le violazioni di disposizioni normative interne, sono ricompresi:

- gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs n. 231/2011 o le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

Con riferimento, invece, alle violazioni di disposizioni normative europee, sono ricompresi:

- gli illeciti commessi in violazione della normativa UE, così come indicata nell'Allegato 1 del D.lgs n.24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato);
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 del T.F.U.E. specificati nel diritto pertinente dell'UE;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26 - paragrafo 2 del T.F.U.E., comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia d'imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto anche fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché informazioni relative a condotte volte ad occultare le violazioni sopracitate.

Tra le violazioni del diritto nazionale, non sono più ricomprese le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività, tuttavia esse possono costituire elementi concreti (indici sintomatici) tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal



# A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

decreto.

Sono, inoltre, escluse dall'applicazione del decreto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante.

Nella segnalazione devono essere indicati tutti gli elementi utili a consentire le dovute verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione. A questi fini è necessario che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili, conosciuti dal segnalante e non riportati da altri soggetti, dovendo contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita. In mancanza di tali elementi non sarà possibile procedere; tuttavia, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (nel seguito denominato R.P.C.T.), unico soggetto destinatario delle segnalazioni, valuterà se inoltrare tale segnalazione, ancorché carente, al Direttore Generale e al Responsabile della struttura all'interno della quale è stato segnalato l'illecito.

## **DESTINATARI E MODALITA' DI SEGNALAZIONE**

La segnalazione può essere presentata attraverso:

- il canale di segnalazione interna;
- il canale di segnalazione esterna presso l'ANAC;
- la divulgazione pubblica;
- la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La segnalazione interna viene ricevuta dal R.P.C.T., unico soggetto aziendale deputato a gestirla secondo i criteri di confidenzialità e riservatezza e ad averne accesso.

In particolare, nell'ambito delle segnalazioni interne, viene rilasciata alla persona segnalante, un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Il R.P.C.T. può richiedere al segnalante, se necessario, integrazioni. Il riscontro alla segnalazione è fornito entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il canale interno per la segnalazione è garantito secondo le modalità scritta e orale:

- segnalazione scritta tramite piattaforma elettronica dedicata presente sul sito Internet dell'ASL CN2 alla pagina: <https://whistleblowing.aslcn2.it>;
- segnalazione scritta a mezzo del servizio postale o tramite posta interna; in tal caso la segnalazione deve essere trasmessa in busta chiusa con la specifica della dicitura "RISERVATA/PERSONALE", indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ASL CN2 Alba e Bra, via Vida n.10 – 12051 Alba (CN);
- segnalazione orale effettuata tramite colloquio diretto con il R.P.C.T. L'incontro può essere richiesto contattando il R.P.C.T. dall'esterno al seguente numero 0172/1402974 e dall'interno al n. 2974, al fine di fissare un colloquio entro quindici giorni dalla richiesta.

Accedendo alla pagina <https://whistleblowing.aslcn2.it> viene visualizzata la seguente pagina iniziale dalla quale è possibile procedere direttamente all'inserimento dei dati utili per effettuare la segnalazione.



# A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra



## ASL Cuneo 2 - Alba e Bra - Whistleblowing

Il whistleblowing è la segnalazione effettuata da un soggetto che, nel contesto lavorativo pubblico o privato, viene a conoscenza di violazioni di disposizioni europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Il Dlgs 24/2023 prevede che i soggetti del settore attivino propri canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunicata nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La soluzione applicativa adottata è pienamente conforme alle disposizioni i

**Se devi segnalare una ritorsione subita a seguito di una segnalazione precedentemente effettuata, la comunicazione deve essere inviata esclusa modalità previste e disponibili sul sito web dell'Autorità.**

Sei a conoscenza di illeciti nel tuo ambito di lavoro?

[Invia una segnalazione](#)

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

Al termine della segnalazione il sistema informatico rilascia al segnalante un codice numerico di accesso di 16 cifre, che dovrà essere conservato per poter accedere nuovamente alla segnalazione, leggere i messaggi e le note eventualmente inviati dal R.P.C.T. e dialogare con esso.

Tutto questo sino alla data di scadenza della segnalazione, configurata entro 90 giorni dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione, decorso tale periodo la segnalazione rimarrà accessibile solo in visualizzazione.

Ai fini del trattamento dati, l'Azienda conserva e censisce le segnalazioni ricevute all'interno della Piattaforma *Whistleblowing* che provvede ad alimentarla anche con le segnalazioni orali e pervenute in busta chiusa al Protocollo.

### **ATTIVITA' DI VERIFICA E FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE**

All'atto del ricevimento della segnalazione, il R.P.C.T. provvederà all'avvio di una prima verifica e analisi della segnalazione in coerenza con il dato normativo, riservando ad una fase successiva l'avvio dell'accertamento effettivo sull'accadimento dei fatti, attraverso ogni procedura e attività interna che riterrà utile e opportuna. Il RPCT potrà avviare un dialogo con il segnalante (*whistleblower*) per richiedere l'integrazione di ulteriore documentazione utile al fine di consentire la verifica e il riscontro dei fatti rappresentati nella segnalazione.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, il R.P.C.T. provvederà a:

- comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- inoltrare la segnalazione all'ufficio per i procedimenti disciplinari, per l'accertamento di eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- presentare denuncia all'Autorità giudiziaria competente in presenza di fatto che configuri ipotesi di reato, ovvero alla Corte dei Conti e all'ANAC per i profili di rispettiva competenza;
- comunicare l'esito dell'accertamento alla Direzione Generale per il pieno ripristino della legalità, della correttezza dell'attività amministrativa e dell'osservanza dei principi sanciti dalla legge.



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

## **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE**

La Piattaforma Whistleblowing offre le più ampie garanzie di riservatezza per la persona segnalante, in quanto è dotata di misure di sicurezza tecniche adeguate agli standard di cui all'art. 32 GDPR, tra cui la crittografia, risiede su server – situato nell'Unione Europea – di un soggetto terzo e prevede un percorso guidato per il segnalante che consentirà allo stesso di inserire le informazioni necessarie per la ricostruzione e valutazione dei fatti.

La Piattaforma garantisce la riservatezza non solo del segnalante, ma anche del facilitatore, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata.

L'identità del segnalante (*Whistleblower*), viene protetta poi in ogni contesto successivo alla segnalazione, escluse le segnalazioni che abbiano un carattere puramente ritorsivo oppure ove sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, secondo le disposizioni del codice penale o vi sia responsabilità ai sensi dell'art. 2043 del codice civile. In tal caso le segnalazioni potranno essere trasmesse ai competenti organi per eventuali rilievi di carattere amministrativo, penale, contabile o disciplinare e nelle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge.

Fatte salve le eccezioni suindicate, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui si possa risalire ad essa non può essere rivelata a persone diverse da quelle autorizzate a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, senza il consenso espresso del segnalante (*Whistleblower*).

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta da segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (art. 329 Codice Procedura Penale).

Nell'ambito del procedimento erariale di fronte alla Corte dei Conti, l'obbligo del segreto istruttorio è garantito sino alla chiusura della fase istruttoria e successivamente l'identità del segnalante potrà essere disvelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rilevata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione anche se conseguenti ad essa. Laddove la contestazione sia fondata in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante.

Il consenso alla rivelazione dell'identità del segnalante può essere richiesto tramite la Piattaforma o nell'ambito del colloquio orale.

Ai fini della tutela della riservatezza del segnalante (*Whistleblower*), la segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 "Norme sul procedimento amministrativo", nonché all'accesso civico generalizzato previsto dagli articoli 5 e seguenti del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.



**A.S.L. CN2**

*Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra*

I dati e i documenti oggetto della segnalazione saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 GDPR (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento) possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente (art. 2 *undecies* D.Lgs. 196/2003), attraverso i canali indicati nelle informative ex art. 13 GDPR rese disponibili tramite i canali di segnalazione e specifica sezione del sito web.

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la segnalazione e la relativa documentazione saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della stessa, coerentemente alla normativa nazionale vigente in materia.

La conservazione sarà eseguita per massimo 5 anni dalla chiusura del processo di gestione della segnalazione.

Le segnalazioni anonime, a condizione che siano sufficientemente circostanziate e precise da consentire lo svolgimento dell'attività istruttoria, saranno acquisite e analizzate dal RCPT.

Non troveranno applicazione le garanzie e tutele previste per le segnalazioni whistleblowing, se non nel caso in cui il segnalante dovesse successivamente essere identificato e dovesse subire una ritorsione.

L'ASL provvede a conferire al RCPT formale incarico per il trattamento dei dati personali attraverso consegna di una lettera di designazione ex artt. 29 GDPR.

La lettera prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali di cui alla segnalazione e la puntuale indicazione delle misure di sicurezza da applicare.

## **DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)**

Il segnalante che, ai sensi della presente procedura, segnala una condotta illecita di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato trasferito, o sottoposto ad alta misura organizzativa, avente effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, determinata dalla segnalazione.

Ove egli ritenga di essere stato oggetto di misure ritorsive sul posto di lavoro a causa della segnalazione, potrà dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al R.P.C.T. che valuterà la fondatezza e i possibili rimedi per rimuovere gli effetti negativi della presunta misura ritorsiva.

## **RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE**

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice di Procedura Penale.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare o nelle sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e ogni altra ipotesi di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto del whistleblowing.



**A.S.L. CN2**

*Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra*

## **DISPOSIZIONI FINALI**

La procedura così individuata nel presente atto sarà sottoposta a revisione periodica.

Alba/Bra, li 01.09.2023

Il Responsabile per la prevenzione  
della corruzione e la trasparenza  
Dott.ssa Simona Dalmasso  
*(Firmato digitalmente ai sensi di Legge)*